



## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 01 del 07/03/2020

**OGGETTO: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

### IL SINDACO

VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020** (GU n.52 del 1/3/2020) "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" con la quale sono state indicate all'art.2, tra le varie, le seguenti disposizioni:

*"d) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di **rispettare la distanza tra loro di almeno un metro**";*

[...]

*"f) l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano **rispettare la distanza tra loro di almeno un metro**";*

[...]

*"h) lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di **rispettare la distanza tra loro di almeno un metro**";*

[...]

*"i) l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di **rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori**";*

VISTO l'articolo 1, comma 1, lett.c) del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020** (GU n.55 del 4/3/2020) "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", secondo il quale:

*"c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)"*

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "*Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. "Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed in modo significativo nell'ambito della provincia di Rimini per cui è necessario porre in essere le misure di contenimento e di gestione epidemiologica;

CONSIDERATO altresì che dai comunicati della Prefettura di Rimini emergono casi di COVID-19 in continuo aumento;

VISTO l'orientamento dell'Unità di crisi;

RILEVATO che diverse attività sportive svolte in aree pubbliche o private, per loro natura non possono garantire il permanere della distanza di almeno un metro per la durata dello svolgimento delle attività;

RITENUTO che laddove non è possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, ovvero del mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro appare necessario sospendere le attività;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una potenziale trasmissione del virus;

VISTO l'art.2 comma 1, lett. d) del DPCM 04/03/2020;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

### RIASSUME

le misure igienico sanitarie di cui alla lettera d) dell'allegato 1 del DPCM 4/3/2020:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;

### ORDINA

in via precauzionale e al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e di tutela anche di quella fascia di popolazione maggiormente esposta al rischio, e fino a formale revoca e/o modifiche e/o integrazioni nell'ambito del territorio comunale;

- la **sospensione** delle attività sportive e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi comunque in proprietà pubbliche, fatte salve le attività sportive individuali e preferibilmente all'aperto;
- che tutti i soggetti pubblici o privati ovvero gestori di pubblici servizi nonché alle attività economiche alle quali si applicano le relative disposizioni, attivino le misure igienico sanitarie di cui alla lettera d) dell'allegato 1 del DPCM 4/3/20;
- che tutti i soggetti pubblici o privati ovvero gestori di pubblici servizi informino i rispettivi utenti delle misure igienico sanitarie di cui alla lettera d) dell'allegato 1 del DPCM 4/3/20, anche attraverso l'affissione, in luogo visibile, di un documento riassuntivo delle disposizioni sopra citate;

### DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale [www.comune.montefiore-conca.rn.it](http://www.comune.montefiore-conca.rn.it);

di incaricare il Servizio Polizia Locale dell'Unione della Valconca e le altre eventuali forze di polizia di competenza, della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini;
- Comando Stazione Carabinieri di Montefiore Conca;
- Servizio Polizia Locale dell'Unione della Valconca;
- AUSL Romagna;
- SUAP Unione della Valconca;

### **AVVERTE**

che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite:

- ai sensi dell'art. 650 C.P.;
- sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine, dalla pubblicazione, di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Montefiore Conca, lì 07/03/2020

**Il Sindaco**

Dott. Filippo Sica

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm.)